ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

Solo i testi originali UNECE hanno efficacia giuridica ai sensi del diritto internazionale pubblico. Lo status e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere controllati nell'ultima versione del documento UNECE TRANS/WP.29/343, reperibile al seguente indirizzo: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Regolamento UNECE n. 126 – Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei sistemi di separazione aventi funzione protettiva nei confronti dei passeggeri in caso di spostamento dei bagagli, forniti come accessori al di fuori della dotazione d'origine dei veicoli [2020/176]

Data di entrata in vigore: 9 novembre 2007

INDICE

REGOLAMENTO

1. Ambito di applicazione
2. Definizioni
3. Domanda di omologazione
4. Marcature
5. Omologazione
6. Prescrizioni
7. Conformità della produzione
8. Sanzioni in caso di non conformità della produzione
9. Modifiche del tipo di sistema di separazione
10. Cessazione definitiva della produzione
11. Istruzioni per l'uso
12. Nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e delle autorità di omologazione

ALLEGATI

1 Notifica

2 Esempi di marchi di omologazione

3 Procedura di prova per i dispositivi aventi funzione protettiva nei confronti degli occupanti in caso di spostamento dei bagagli

Appendice 1 – Corridoio di decelerazione del carrello in funzione del tempo

Appendice 2 – Posizione dei blocchi di prova di tipo 1 e di tipo 2 rispetto al telaio di prova

Appendice 3 – Posizione del piano di deformazione massima del sistema di separazione

4 Esempio di apparecchiatura di prova della resistenza dei sistemi di separazione

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica ai dispositivi destinati a proteggere gli occupanti dal pericolo derivante dallo spostamento dei bagagli verso la zona dei sedili in caso di urto frontale subito da veicoli della categoria M_1 ([1]), forniti come accessori al di fuori della dotazione d'origine dei veicoli.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

2.1. «*sistema di separazione*», accessori o dispositivi che, insieme agli schienali, servono a proteggere gli occupanti in caso di spostamento dei bagagli;

([1]) Secondo la definizione contenuta nella risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/rev. 6, paragrafo 2.

2.2. «*accessorio al di fuori della dotazione d'origine del veicolo*», sistema di separazione non offerto dal costruttore del veicolo come accessorio di serie od opzionale per gli utilizzi del veicolo previsti dal fabbricante del sistema di separazione;

2.3. «*omologazione di un sistema di separazione*», l'omologazione di un tipo di sistema di separazione per quanto riguarda la resistenza, la conformazione e le caratteristiche dei sistemi di sistema di separazione;

2.4. «*tipo di sistema di separazione*», una categoria di sistemi di separazione che non differiscono tra loro nei seguenti aspetti essenziali:

2.4.1. struttura, forma, dimensioni, materiali e massa del sistema di separazione, che può peraltro differire per rivestimento e colore;

2.4.2. tipo e dimensioni dei sistemi di regolazione, bloccaggio e fissaggio del sistema di separazione;

2.4.3. utilizzo o utilizzi specifici del veicolo previsti dal richiedente l'omologazione;

2.5. «*sedile*», cfr. i punti 2.3 e 2.4 del regolamento n. 17;

2.6. «*ancoraggio*», il sistema di fissaggio del sistema di separazione alla struttura del veicolo, comprensivo delle parti interessate della struttura del veicolo;

2.7. «*sistema di regolazione*», il dispositivo che permette di regolare il sistema di separazione o i suoi elementi in una posizione adatta all'installazione, conformemente alle raccomandazioni del richiedente l'omologazione, nei veicoli specificati e nella posizione o nelle posizioni prescritte in tali veicoli;

2.8. «*sistema di bloccaggio*», dispositivo che assicura il mantenimento del sistema di separazione e dei suoi elementi nella posizione d'uso;

2.9. «*strutture intermedie*», componenti del veicolo ai quali è fissato il sistema di separazione sui veicoli previsti ma che non costituiscono ancoraggi.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE

3.1. La domanda di omologazione di un tipo di sistema di separazione deve essere presentata dal titolare del marchio o dal suo mandatario.

3.2. Deve essere corredata di:

3.2.1. una descrizione tecnica del sistema di separazione che specifichi i tessuti e gli elementi rigidi utilizzati, accompagnata da disegni degli elementi che compongono il sistema di separazione. I disegni devono mostrare la posizione prevista per il numero di omologazione e il simbolo o i simboli aggiuntivi rispetto al cerchio del marchio di omologazione.

La descrizione deve precisare il tipo o i tipi di veicoli su cui il sistema di separazione può essere utilizzato e la posizione o le posizioni di fissaggio nei veicoli;

3.2.2. un disegno che mostri l'installazione o le installazioni del sistema di separazione nel tipo o nei tipi di veicoli e la posizione o le posizioni in cui il sistema di separazione può essere installato, e che indichi dimensioni sufficienti a facilitare il posizionamento dei blocchi di prova, dei punti di ancoraggio alla struttura del veicolo, delle strutture intermedie, dei sedili e dei pannelli di rivestimento, conformemente all'allegato 3, punto 2;

3.2.3. tre campioni del tipo di sistema di separazione, di cui uno come campione di riferimento;

3.2.4. campioni dei materiali utilizzati nelle quantità richieste dal servizio tecnico che effettua le prove di omologazione;

3.2.5. campioni dei sedili, delle strutture intermedie e dei pannelli di rivestimento necessari per le prove prescritte all'allegato 3, punti 2.4 e 2.6;

3.2.6. il servizio tecnico che effettua le prove di omologazione ha facoltà di richiedere ulteriori campioni.

4. MARCATURE

Sui campioni del tipo di sistema di separazione presentati all'omologazione conformemente alle disposizioni del punto 3 devono essere iscritti in modo chiaro e indelebile il nome del costruttore, le sue iniziali, oppure il nome commerciale o il marchio.

5. OMOLOGAZIONE

5.1. Se i campioni di un tipo di sistema di separazione presentati conformemente alle disposizioni del punto 3 soddisfano le prescrizioni del punto 6, l'omologazione deve essere rilasciata.

5.2. A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre di tale numero (attualmente 00, corrispondenti al regolamento nella sua versione originale) devono indicare la serie di modifiche comprendente le più recenti modifiche tecniche di rilievo apportate al regolamento alla data del rilascio dell'omologazione. Una stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di sistema di separazione.

5.3. Il rilascio, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di sistema di separazione ai sensi del presente regolamento deve essere comunicato alle parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

5.4. Su ogni sistema di separazione conforme a un tipo omologato a norma del presente regolamento deve essere apposto, in un punto ben visibile e facilmente accessibile indicato nella scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito da:

5.4.1. un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione ([2]);

5.4.2. il numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al punto 5.4.1.

5.5. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

5.6. Il marchio di omologazione deve essere apposto sul sistema di separazione dal fabbricante.

5.7. Nell'allegato 2 del presente regolamento sono riportati alcuni esempi di marchi di omologazione.

6. PRESCRIZIONI

6.1. Prove

I sistemi di separazione devono essere sottoposti a prove conformemente alle procedure di prova descritte al punto 3.

I sistemi di separazione che conformemente al punto 3.2.1 possono essere utilizzati in più di un veicolo o in più di una posizione prescritta in un determinato veicolo devono superare le prove di cui all'allegato 3 in tutte le posizioni e in tutti i veicoli indicati.

6.2. Specifiche

6.2.1. Quando sono sottoposti a prove effettuate conformemente alle prescrizioni di cui al punto 6.1, i sistemi di separazione devono resistere a forze sufficienti a dimostrare la loro capacità di proteggere gli occupanti dalle conseguenze dello spostamento dei bagagli in caso di urto frontale.

Questa prescrizione si considera soddisfatta se il blocco o i blocchi di prova si spostano in avanti di meno di 300 mm oltre il piano Y-Y, raffigurato nell'allegato 3, appendice 3 e perpendicolare all'asse longitudinale dell'installazione prescritta sul veicolo, formato dal bordo posteriore degli schienali dei sedili posteriori che si trovano immediatamente davanti al sistema di separazione regolato conformemente all'allegato 3, punto 2.7, a meno che il fabbricante possa dimostrare al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione che uno spostamento in avanti superiore a 300 mm non accrescerebbe il rischio di lesioni gravi degli occupanti in caso di urto frontale.

Il sistema di separazione non deve staccarsi da nessuno dei suoi punti di fissaggio. Dopo la prova, le parti rigide del sistema di separazione non devono presentare spigoli vivi che possano entrare in contatto con gli occupanti del veicolo e ferirli.

([2]) I numeri distintivi delle parti contraenti dell'accordo del 1958 sono riportati nell'allegato 3 della Risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3), documento ECE/TRANS/WP.29/78/Rev. 6 - http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html

6.2.2. Una volta montato, il sistema di separazione non deve presentare asperità pericolose o spigoli vivi che possano aumentare il rischio di gravi lesioni degli occupanti. I componenti rigidi del sistema di separazione o delle strutture intermedie che possono entrare in contatto con gli occupanti in caso di urto e che sono costituiti da un materiale di durezza superiore a 50 Shore A devono presentare superfici che terminano con bordi arrotondati con un raggio di curvatura non inferiore a 3,2 mm.

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di controllo della conformità della produzione devono essere conformi a quelle definite nell'accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

7.1. ogni sistema di separazione omologato ai sensi del presente regolamento deve essere fabbricato in modo conforme al tipo omologato, rispettando le prescrizioni di cui al punto 6;

7.2. l'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualunque momento i metodi di controllo della conformità applicati in ciascun impianto di produzione. La normale frequenza di tali verifiche è di una volta l'anno. Tale autorità può anche effettuare controlli casuali su sistemi di separazione fabbricati in serie, per verificare che rispettino le prescrizioni di cui al punto 6.

8. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1. L'omologazione di un tipo di sistema di separazione rilasciata ai sensi del presente regolamento può essere revocata in caso di mancata conformità alle prescrizioni di cui al punto 6 o se il sistema di separazione non supera le prove di cui al punto 6.

8.2. Se una parte dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre parti che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello che figura nell'allegato 1 del presente regolamento.

9. MODIFICHE DEL TIPO DI SISTEMA DI SEPARAZIONE

9.1. Ogni modifica del tipo di sistema di separazione o di veicolo e della posizione o delle posizioni di installazione deve essere notificata all'autorità di omologazione che ha omologato il tipo di sistema di separazione. Tale autorità può quindi:

9.1.1. ritenere che le modifiche apportate non siano tali da produrre effetti negativi di rilievo, per cui si considera che il sistema di separazione sia ancora conforme alle prescrizioni; o

9.1.2. ritenere che le modifiche non siano sufficientemente rilevanti, per i risultati di cui al punto 6, da dover essere verificate con informazioni tecniche fornite dal fabbricante; o

9.1.3. chiedere un ulteriore verbale al servizio tecnico incaricato delle prove.

9.2. Della conferma o del rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle modifiche, deve essere data comunicazione alle parti dell'accordo che applicano il presente regolamento con la procedura di cui al punto 5.3.

9.3. L'autorità competente che rilascia l'estensione dell'omologazione deve assegnare un numero di serie a tale estensione e informarne le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

10. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare dell'omologazione cessa completamente la produzione di un dispositivo omologato ai sensi del presente regolamento, deve informarne l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. A seguito di tale comunicazione l'autorità deve informare le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda di notifica conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

11. ISTRUZIONI PER L'USO

Ad ogni sistema di separazione devono essere allegate istruzioni del seguente tipo o contenuto, redatte nella lingua o nelle lingue del paese in cui il sistema viene messo in vendita.

11.1. Istruzioni di installazione che specifichino il tipo o i tipi di veicoli per i quali il sistema è adatto nonché il metodo corretto di fissaggio del sistema ai veicoli.

11.2. Istruzioni per l'uso che indichino come trarre il massimo beneficio dal sistema di separazione. Le istruzioni devono:

a) sottolineare l'importanza di utilizzare il sistema di separazione in tutti i viaggi in cui vengono trasportati bagagli;

b) indicare come regolare e posizionare correttamente il sistema di separazione;

c) indicare come utilizzare ogni eventuale sistema di regolazione e/o bloccaggio incorporato nel sistema di separazione;

d) contenere raccomandazioni sul modo di disporre e fissare i bagagli nel vano bagagli del tipo o dei tipi di veicoli cui è destinato il sistema di separazione;

e) sottolineare la necessità di sostituire il sistema di separazione qualora sia danneggiato.

12. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DELLE AUTORITÀ DI OMOLOGAZIONE

Le parti dell'accordo che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretariato delle Nazioni Unite i nomi e gli indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dell'autorità che rilascia l'omologazione e alla quale devono essere inviate le schede attestanti il rilascio, l'estensione, il rifiuto o la revoca di omologazioni rilasciate in altri paesi.

ALLEGATO 1

NOTIFICA

[formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

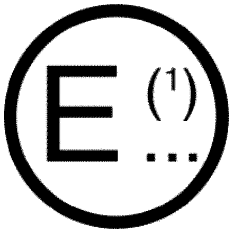

Emessa da: Nome dell'amministrazione:

.....

.....

Relativa a (2): rilascio dell'omologazione

estensione dell'omologazione

rifiuto dell'omologazione

revoca dell'omologazione

cessazione definitiva della produzione

di un tipo di sistema di separazione a norma del regolamento n. 126

Omologazione n. ..... Estensione n. .....

1. Denominazione commerciale o marchio del sistema di separazione: .....
2. Specifico per il seguente tipo o i seguenti tipi di veicoli: .....
3. Nome e indirizzo del fabbricante: .....
4. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante: .....
5. Descrizione del sistema di separazione: .....
6. Descrizione del sistema di regolazione e di bloccaggio del sistema di separazione e dei suoi elementi: .....
7. Descrizione della posizione o delle posizioni del sistema di separazione nei tipi di veicoli: .....
8. Descrizione degli ancoraggi e dei materiali degli ancoraggi forniti con il sistema di separazione: .....
9. Sistema di separazione presentato per l'omologazione in data: .....
10. Servizio tecnico incaricato di eseguire le prove di omologazione: .....
11. Data del verbale rilasciato da tale servizio: .....
12. Numero del verbale rilasciato da tale servizio: .....
13. Osservazioni: .....
14. Omologazione rilasciata/estesa/rifiutata/revocata (2)

(1) Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. disposizioni sull'omologazione contenute nel regolamento).

(2) Cancellare quanto non pertinente.

15. Motivi dell'eventuale estensione dell'omologazione: .....

16. Posizione del marchio di omologazione sul sistema di separazione: .....

17. Luogo: .....

18. Data: .....

19. Firma: .....

20. Alla presente notifica sono allegati i documenti che seguono, provvisti del numero di omologazione di cui sopra:

    a) disegni, diagrammi e progetti del sistema di separazione, dei relativi ancoraggi al veicolo, dei sistemi di regolazione del sistema di separazione e dei relativi elementi e dei dispositivi di bloccaggio;

    b) fotografie del sistema di separazione, dei relativi ancoraggi, dei sistemi di regolazione e dei relativi elementi, nonché dei dispositivi di bloccaggio.

ALLEGATO 2

ESEMPI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE

(cfr. il punto 5.4 del presente regolamento)

Sistema di separazione

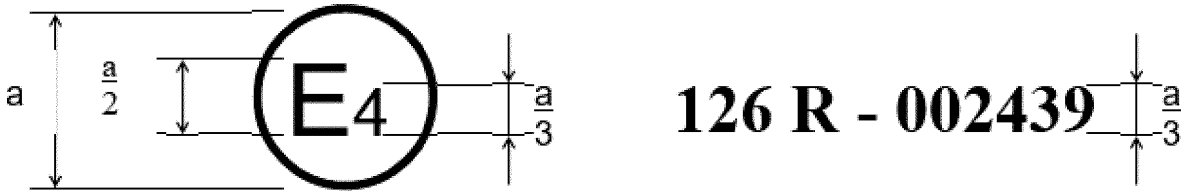

a = almeno 8 mm.

Questo marchio di omologazione apposto su un sistema di separazione indica che il tipo di sistema di separazione in questione è stato omologato, per quanto riguarda la resistenza, nei Paesi Bassi (E4) a norma del regolamento n. 126 con il numero di omologazione 002439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che il regolamento non è stato modificato.

Nota:

il numero di omologazione e il simbolo o i simboli aggiuntivi devono essere posizionati vicino al cerchio, sopra o sotto la «E» oppure a sinistra o a destra di tale lettera. Le cifre che compongono il numero di omologazione devono essere sullo stesso lato della «E» e orientate nella stessa direzione. L'uso di numeri romani come numeri di omologazione è sconsigliato, onde evitare il rischio di confusione con altri simboli.

ALLEGATO 3

PROCEDURA DI PROVA PER I DISPOSITIVI AVENTI FUNZIONE PROTETTIVA NEI CONFRONTI DEGLI OCCUPANTI IN CASO DI SPOSTAMENTO DEI BAGAGLI

1. BLOCCHI DI PROVA

Blocchi rigidi, con il centro d'inerzia nel centro geometrico.

Tipo 1

Dimensioni: 300 mm × 300 mm × 300 mm

Tutti i bordi e gli angoli devono essere arrotondati a 20 mm

Massa: 18 kg

Tipo 2

Dimensioni: 500 mm × 350 mm × 125 mm

Tutti i bordi e gli angoli devono essere arrotondati a 20 mm

Massa: 10 kg

2. PREPARAZIONE DELLA PROVA

2.1. Il sistema di separazione deve essere fissato a un telaio rigido con gli elementi di fissaggio forniti dal fabbricante. Il telaio rigido deve incorporare un piano orizzontale rigido «E» (cfr. allegato 4) che riproduca il livello generale del pavimento del vano bagagli del veicolo. I punti di fissaggio A, B, C e D devono riprodurre la disposizione geometrica dei punti di ancoraggio previsti sul veicolo come specificati al punto 3.2.2 nella domanda di omologazione; la loro posizione deve essere misurata rispetto al piano di riferimento «E».

Se il richiedente l'omologazione raccomanda diverse posizioni di installazione, d'intesa con il servizio tecnico deve essere scelta la posizione più sfavorevole.

Tutte le cinghie di fissaggio e le strutture intermedie e tutti gli elementi di fissaggio ecc. devono essere montati conformemente alle istruzioni del richiedente l'omologazione.

2.2. Il pavimento effettivo della configurazione di prova descritta al punto 2.1 deve riprodurre il livello rispetto ai punti di ancoraggio A, B, C e D in modo da corrispondere al rapporto tra i punti di ancoraggio effettivi sul veicolo e il pavimento effettivo del vano bagagli nell'installazione proposta specificata al punto 3.2.2 del presente regolamento.

2.3. Collocare due blocchi di prova di tipo 1 sulla superficie «E» del telaio rigido.

2.3.1. Per determinare la posizione dei blocchi di prova in senso longitudinale, porli inizialmente in modo che la loro parte anteriore sia a contatto con il sistema di separazione e che la loro superficie inferiore poggi sul piano orizzontale «E» del telaio rigido. Spostarli poi all'indietro in senso parallelo al piano longitudinale mediano del telaio rigido a una distanza orizzontale di 200 mm. In questa posizione, assicurarsi che non possano spostarsi all'indietro. Se, con l'installazione prescritta sul veicolo descritta al punto 3.2.2 del presente regolamento, non è possibile spostare i due blocchi di tipo 1 alla distanza di 200 mm, spostarli nella posizione più arretrata possibile nell'installazione prescritta sul veicolo. La distanza tra il piano longitudinale mediano del telaio rigido e il lato interno di ogni blocco di prova deve essere di 25 mm, di modo che la distanza tra i due blocchi di prova sia di 50 mm. Cfr. appendice 2 del presente allegato.

2.3.2. Le installazioni proposte sul veicolo descritte al punto 3.2.2 del presente regolamento dietro le quali non è possibile collocare i blocchi di prova di tipo 1 devono essere sottoposte a prova senza tali blocchi.

2.3.3. Il telaio rigido deve essere munito di una mensola di prova, fissa e sollevata, disposta in modo tale che il centro di gravità di un blocco di prova di tipo 2 sulla superficie di appoggio si trovi a metà strada tra il bordo superiore dello schienale situato immediatamente davanti al sistema di separazione (senza considerare i poggiatesta) e il bordo inferiore del rivestimento del tetto direttamente al di sopra di tale punto (X-X nell'allegato 3, appendice 2), come definito al punto 3.2.2 del presente regolamento. Collocare un blocco di prova di tipo 2 sulla mensola, adagiandolo sul lato con la superficie maggiore (500 × 350 mm), in posizione centrale rispetto all'asse longitudinale del telaio rigido e con la superficie di 500 × 125 mm rivolta in avanti, a contatto diretto con il sistema di separazione. Le installazioni del sistema di separazione dietro le quali non è possibile collocare il blocco di prova di tipo 2 devono essere sottoposte a prova senza tale blocco. Cfr. appendice 2 del presente allegato.

2.4. Se è previsto che i punti di fissaggio del sistema di separazione siano posti su una struttura intermedia (quale uno schienale, il rivestimento laterale ecc.) nella sua posizione di installazione prevista, tali componenti intermedi devono essere fissati al telaio rigido con gli elementi di fissaggio indicati dal fabbricante.

2.5. Se il sistema di separazione, nell'installazione prescritta all'interno del telaio di prova rigido, non ha alcuna struttura che si estende fino a meno di 400 mm dal piano rigido orizzontale «E» (allegato 4), la prova può essere eseguita senza i blocchi di prova di tipo 1.

2.6. Se componenti del veicolo quali lamiere della carrozzeria, sedili, pannelli di rivestimento ecc. influiscono sullo spostamento in avanti del sistema di separazione, su richiesta del fabbricante tali componenti possono essere fissati al telaio rigido di cui al punto 2.1 a condizione che lo siano nella posizione che più si avvicina alla loro posizione di installazione sul veicolo rispetto al sistema di separazione di cui al punto 3.2.2 del presente regolamento. Fatta eccezione per i sedili regolabili in senso longitudinale, quando tali posizioni sono regolabili nel veicolo (come ad esempio nel caso degli schienali dei sedili), i componenti in questione devono essere posizionati in modo da influire il meno possibile sullo spostamento in avanti del sistema di separazione.

2.7. Quando lo spostamento in avanti del sistema di separazione è limitato da un gruppo di sedili regolabile in senso longitudinale, tali sedili, se fissati al telaio rigido prescritto al punto 2.1, su richiesta del fabbricante, devono essere posti al massimo a 10 mm dalla loro posizione di utilizzo più bassa e arretrata e i relativi schienali, se regolabili, devono essere regolati a un angolo il più vicino possibile a 25°. Gli eventuali poggiatesta devono essere regolati nella posizione più bassa.

3. ESECUZIONE DELLA PROVA

Il telaio di prova e i relativi fissaggi di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3.1, 2.3.3, 2.4, 2.6 e 2.7 devono essere fissati saldamente a un carrello di prova. Il carrello di prova deve essere sottoposto a decelerazione dalla velocità iniziale fino all'arresto in modo tale che la decelerazione del carrello e del telaio a cui è fissato resti compresa entro i limiti del corridoio rappresentato graficamente nell'allegato 3, appendice 1.

APPENDICE 1

Corridoio di decelerazione del carrello in funzione del tempo

(urto frontale)

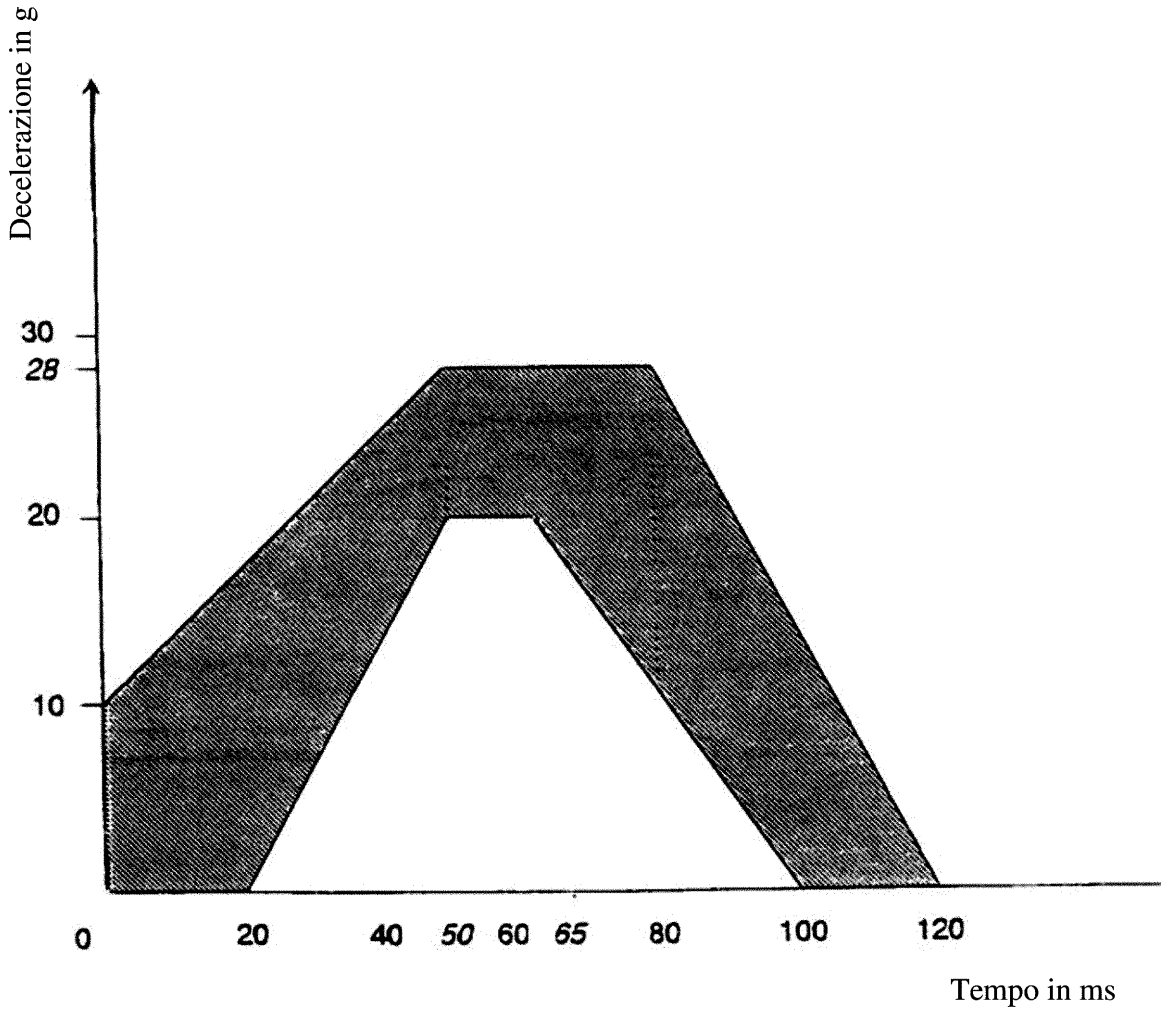

APPENDICE 2

Posizione dei blocchi di prova di tipo 1 e di tipo 2 rispetto al telaio di prova

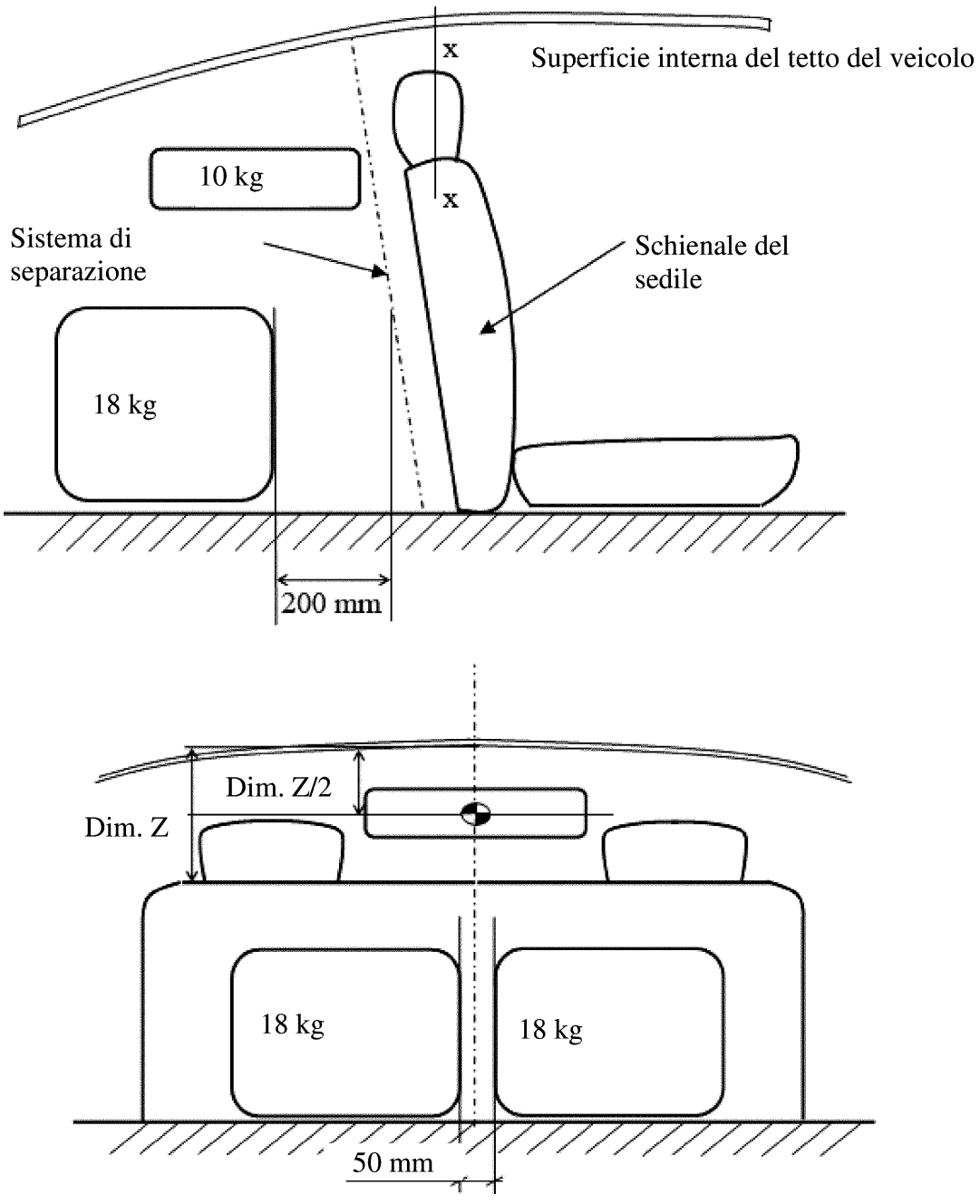

Appendice 3

Posizione del piano di deformazione massima del sistema di separazione

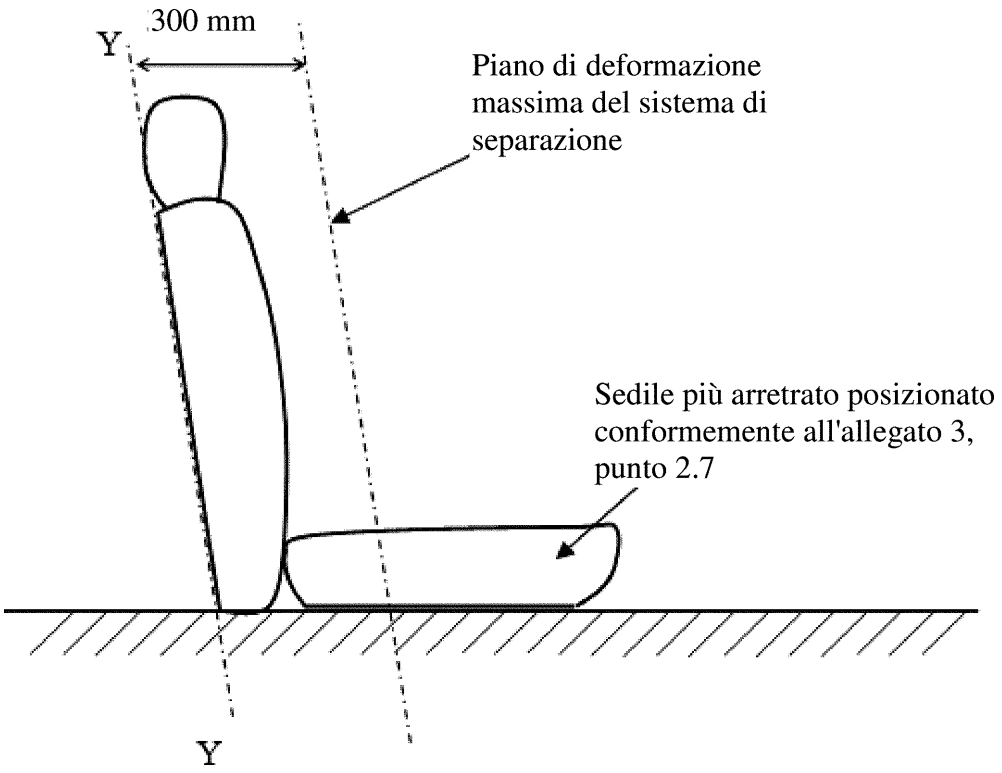

ALLEGATO 4

Esempio di apparecchiatura di prova della resistenza dei sistemi di separazione

